

Proposta n° 25  
Area : QUINTA  
Data 16/07/2019



**COMUNE DI CAPACI**  
PROVINCIA DI PALERMO

Originale di Ordinanza del  
Sindaco

<b>N</b> 59 del Reg. <b>Data</b> 19-07-2019	<b>OGGETTO</b>	Sequestro sanitario azienda zootecnica infetta di TBC
<b>Parte Riservata all'Area II</b> <b>Bilancio</b> _____		<b>NOTE</b>
ATTO n. _____	Funzione _____	
Titolo _____	Intervento _____	
Servizio _____		
Capitolo _____		

L'anno duemiladiciannove il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_  
nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Sindaco Pietro Puccio Napoli, analizza la seguente  
proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di ordinanza avente ad oggetto: **“Sequestro sanitario azienda zootecnica infetta di TBC”**

**Premesso che** con nota prot. 3724 SV del 25/06/19 assunta al protocollo generale al n. 11998 in data 08/07/19, l'U.O. Veterinaria - Distretto di Carini dell'ASP di Palermo ha comunicato che presso l'allevamento bovino identificato con codice 020PA024 ricadente in C7da Chianola nel Territorio Comunale di Capaci con proprietario il sig. Toia Pietro nato a Palermo il 23/12/1985 e residente a Capaci (Pa) in Via Risorgimento n 2 è stata riscontrata la presenza di un focolaio di TBC;

**considerato che** con la stessa nota prot. 3724 SV del 25/06/19 il suddetto l'U.O. Veterinaria - Distretto di Carini dell'ASP di Palermo ha richiesto di provvedere ad emettere apposita ordinanza di sequestro sanitario dell'allevamento in questione;

- **visto** il T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27.7.1934 e s.m.i.;
  - **visto** il Testo Unico Enti Locali D.L. n°267/2000 Art.50;
  - **visto** il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n° 320 dell' 8.02.1954 e s.m.i.;
  - **vista** la L. 9.6.1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e s.m.i.;
  - **visti** i Decreti 28 giugno 1991, n° 453 del 02.07.1992 e n.651 del 27 agosto 1994 e s.m.i., concernenti i piani nazionali per la eradicazione della brucellosi dagli allevamenti bovini, bufalini ed ovi-caprini;
  - **visti** i DD.AA. n. 31361 del 17/3/2000 e n. 00519 del 12/4/02 recanti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali;
  - **vista** l'O.M. 14/11/06 recante misure straordinarie di polizia Veterinaria in materia di Tubercolosi, Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovi-caprina e Leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
  - **visto** il DPR 317/96;
  - **visto** il Reg CE 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie ovina e caprina;
  - **vista** la Legge 833/78;
  - **visto** il D.L.vo 502/92;
  - **visto il D.L.vo 517/93;**
  - **viste** le LL.RR. 30/93 e 33/94;
  - **visto** il D.A. n° 13306 del 18.11.1994;
  - **visto** il D.A. 06/11/2013;
  - **vista** l'O.M. 28/05/2015 recante misure straordinarie di polizia Veterinaria in materia di Tubercolosi, Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovi-caprina e Leucosi;
  - **vista** l'O.M. 6/06/2017. Proroga , con modifiche, dell'Ordinanza 28 maggio 2015- recante misure straordinarie di polizia Veterinaria in materia di Tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi;
- Ritenuto di dovere provvedere ad emettere ordinanza di sequestro dell'allevamento de quo;

### **PROPONE DI ORDINARE**

Per quanto in premessa indicato e ivi richiamato, di sottoporre a sequestro cautelativo, ai sensi della normativa vigente in materia, l'allevamento bovino identificato con codice 020PA 024, sito in Capaci in contrada Chianola, di cui è proprietario/detentore il Sig. Toia Pietro nato Palermo il 23/12/1985 e residente a Capaci Via Risorgimento n. 2 che viene individuato quale custode degli animali posti sotto sequestro sanitario mettendo in atto le l'adozione e l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) tutti i bovini, bufalini, ovini e caprini e le specie sensibili presenti in azienda sono posti sotto sequestro sanitario;
- 2) è vietato qualsiasi movimento da e per l'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita degli stessi destinati ad immediata macellazione, da rilasciare a cura del Servizio veterinario dell'ASP U.O Veterinaria - Distretto di Carini (PA), ai sensi del D.P.R. 320/54;
- 3) gli animali risultati infetti, elencati nel mod. 2/33 o mod. 2 bis/33 notificato dal servizio veterinario, vanno isolati in separato ricovero sino alla loro macellazione o al loro abbattimento sotto controllo ufficiale. I capi infetti devono essere tenuti separati dai capi sani, ed esclusi dalla monta;
- 4) i bovini, bufalini, ovini e caprini infetti devono essere abbattuti al più presto e comunque non oltre 15 giorni dalla notifica effettuata dal servizio veterinario ASP;
- 5) i feti, gli invogli fetali, gli animali nati morti o morti subito dopo la nascita, devono essere immediatamente distrutti ed eliminati con le modalità previste dal RPV (DPR 320/54) e s.m.i.; analogamente devono essere distrutti col fuoco od interrati previa aspersione con prodotto disinfettante, il fieno, la paglia, lo strame e qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con gli animali infetti o con le placente;
- 6) il reimpiego dei pascoli dove hanno in precedenza soggiornato gli animali infetti può avere luogo trascorsi sessanta giorni dall'allontanamento degli stessi;
- 7) dopo l'eliminazione, mediante macellazione, dei capi infetti e prima di ricostituire l'allevamento, la stalla e gli altri locali di ricovero nonché tutti gli altri oggetti utilizzati per il bestiame debbono essere puliti e disinfettati ai sensi del D.P.R. 320/54 e s.m.i..

Per la disinfezione si suggerisce:

- nei locali senza animali: Gluteraldeide al 2% e/o composti fenolici in soluzione con acqua calda a 70°-80°C al 3%;
  - nei locali con animali: Acido Paracetico al 1-2%;
  - nelle sale di mungitura e per le attrezzature: Ipoclorito di sodio al 3%;
- 8) il letame, proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali, deve essere posto in luogo inaccessibile agli animali, deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno tre settimane prima dell'uso; rimane comunque vietato il suo utilizzo per le orticole; parimenti dicasi per i liquami di raccolta. L'uso del disinfettante non è necessario se il letame viene ricoperto da uno strato di terra non infetto. Il liquame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali dovrà essere disinfettato qualora non venga raccolto contemporaneamente al letame;
  - 9) la mungitura degli animali sani deve avvenire prima di quella degli animali infetti o sospetti;
  - 10) il latte degli animali infetti può essere impiegato unicamente per l'alimentazione animale, all'interno dell'allevamento stesso, previo trattamento termico;
  - 11) il latte degli animali negativi deve essere raccolto in appositi contenitori separati ed identificati con appositi contrassegni e può essere utilizzato esclusivamente per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte, dopo essere stato sottoposto ad idoneo trattamento termico da effettuarsi sotto controllo del Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti O.A.;
  - 12) l'accertamento sierologico dei cani presenti nell'azienda, e in caso di positività alle prove, loro sollecito isolamento, se necessario in un canile od altro ricovero per cani, sotto controllo del servizio veterinario dell'ASP per un periodo non inferiore a tre mesi;
  - 13) deve essere dato immediato avviso al Servizio Veterinario dell'Asp di Palermo U.O. Veterinario di Carini (PA) di ogni nuovo caso di malattia o di morte o di macellazione d'urgenza;
  - 14) il ripopolamento dell'allevamento può avvenire soltanto dopo che:
    - tutti gli animali risultati positivi siano stati abbattuti;
    - sia stata effettuata apposita pulizia e disinfezione dell'allevamento;


- tutti i bovini/bufalini di età superiore all'anno ed gli ovi-caprini di età superiore ai 6 mesi, non vaccinati, rimasti in allevamento, siano risultati negativi a due prove sierologiche ufficiali effettuate a distanza di 21-30 giorni l'una dall'altra, la prima delle quali eseguita dopo 21-30 giorni dall'abbattimento degli ultimi capi infetti.

### **PROPONE DI DISPORRE**

Al servizio veterinario dell'ASP di Carini (PA) di procedere all'esatto adempimento del presente provvedimento di autorizzare, ai sensi dell'art.14 del Reg. Pol. Vet. approvato con D.P.R. 8/2/54 N.320, e successive modificazioni, lo spostamento degli animali dal predetto allevamento per la macellazione e;

**Il Responsabile del procedimento**

Istr. Amm.vo Gaetano Vaccaro




Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

**Il Funzionario Responsabile**

Ing. Giuseppe Lo Iacono



 <p>ASP PALERMO AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE</p>	<p style="text-align: right;">MOD. 16</p> <p style="text-align: center;">Assessorato Regionale - Palermo Dipartimento di Farmacologia - Area Servizi Pubblici - Veterinaria Unità Consultativa Locale - C.A.R.P.S.</p> <p>Data: <u>12 5 GIU 2019</u> Prot. n.: <u>3426</u></p>
<p>Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO C.F. e P. I.V.A.: 05841760829</p>	<p style="text-align: center;"><b>Dipartimento Prevenzione Veterinario U.O.C. Sanità Animale</b></p>
<p>Via Carmelo Onorato, 6 CAP 90129 - PALERMO Telefono 091 7033637 - 0917033349 FAX 091703575 WEB www.asppalermo.org e-mail: vetsanita@asppalermo.org</p>	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>COMUNE DI CAPACI</b></p> <p style="text-align: center; margin: 0;">08 LUG 2019</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">PROT. N. <u>11998</u></p> </div> <p style="text-align: right;">Al Sig. SINDACO Comune di <u>CAPACI</u></p> <p style="text-align: right; font-size: small;"> <i>Sindaco</i>  <i>Area TV</i>  <i>Area 5 - 11/7/19</i> </p>

OGGETTO: Comunicazione facolaio di malattia - Adozione provvedimenti

Si comunica che presso l'allevamento registrato con codice aziendale 02011024  
sito in Contrada MAIACCA, Comune di CAPACI,  
di cui è proprietario /detentore il Sig. TOIA PIETRO sono  
stati riscontrati capi infetti di TBC.

Premesso quanto sopra, visto il TU delle leggi sanitarie n. 1265 del 27/7/1934, il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 320/54 e la norme speciali relative alla malattia anzidetta, si invita ad emanare apposito provvedimento, di cui si allega proposta, recante le misure da adottare previste dalla normativa vigente.


Si precisa che questo Servizio ha provveduto, giusto art. 9 del Regolamento di Polizia Veterinaria, a dettare al proprietario/detentore le necessarie prescrizioni in attesa dei provvedimenti della S.V.

Con la presente si sottopone, altresì, alla firma della S.V. la Sezione A del Mod.1 di denuncia di malattia infettiva e diffusiva previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria con preghiera di restituirla allo scrivente Servizio unitamente a copia, completa degli estremi di notifica, dell'Ordinanza emessa.

Sarà cura di questo Servizio tenere sotto controllo sanitario l'allevamento in questione e segnalare la eventuale esigenza di disporre successivi provvedimenti.


Si allega alla presente:

- Proposta di Ordinanza
- Mod. 1 sez. A di denuncia di malattia infettiva

  
 Il Veterinario Responsabile dell'U.O.  
 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
 PALERMO  
 U.O. Sanità Animale

*6026*  
*6035 Prof.*  
*6032 Ricca.*

*Dom. 11.7.2019*



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO  
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

Dipartimento/Presidio Ospedaliero/Distretto  
Carini  
Unità Operativa Veterinaria

Corso Italia 151  
90044 Carini

Telefono  
091 7036032

FAX  
091 7036034

EMAIL  
vetcarini@asppalermo.org

WEB  
[www.ausl6palermo.org](http://www.ausl6palermo.org)

COMUNE DI CAPACI

08 LUG 2019

PROT. N. 11998

Carini, li 25 GIU 2019

Prot. 3424 SV

Al Signor Sindaco del comune di **Capaci**

OGGETTO: proposta Ordinanza sequestro sanitario azienda zootecnica infetta di **TBC** apertura focolaio malattia infettiva – allevamento bovino **020PA024 di Toia Pietro**

Dagli accertamenti effettuati in data **03/06/2019** la cui reazione positiva è stata diagnosticata in data **06/06/2019**, relativi alle operazioni connesse ai piani di risanamento per la bonifica sanitaria dalla TBC – BR – LEB degli allevamenti bovini ricadenti nel territorio di codesto comune, l'allevamento sotto elencato è risultato positivo alla prova per **TBC** e, pertanto, si chiede alla S.V. di emettere la relativa ordinanza di sequestro sanitario dello stesso e ciò ai sensi della normativa vigente in materia:

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934 n° 1265 e successive modifiche;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/1954 n. 320 ;

Vista la legge 09 giugno 1964 n° 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968 n° 33;

Vista la Legge 23 dicembre 1978 n° 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

Viste le Leggi Regionali n° 30/93 e n° 33/94;

Visto il D. M. 15 dicembre 1995, n. 592 recante norme sul Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

Visto il D.P.R. 30 aprile 1996 n° 317 e successive modifiche;

Visto il D. M. 12 agosto 1977 n° 429;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54/97 e successive aggiunte e modifiche;

Visti i Reg.ti CE n. 820/97 e n. 494/98 in materia di identificazione e registrazione degli animali appartenenti alla specie bovina e bufalina;

Visto il Reg.to CE n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;

Vista l'O.M. 28 Maggio 2015 – Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia

**-Allevamento cod.020PA024, Capaci, c/da Chianola**

**Toia Pietro, nato a Palermo, il 23/12/1985, residente in Capaci, in via Risorgimento, 32**

Si resta in attesa di copia dell'Ordinanza notificata all'allevatore e del Mod. 1 Sez. A, allegato alla presente, (firmato e in originale).

Il Responsabile U.O. Veterinaria F.F.  
Dott. Mario Richiusa

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
PALERMO

## **IL SINDACO**

**vista** la superiore proposta di ordinanza corredata da parere reso favorevole dal Funzionario Responsabile di Area V e ritenuta condivisibile nelle premesse, nelle motivazioni, negli obiettivi e nei criteri e modalità e quindi meritevole di approvazione;

### **APPROVA**

la superiore proposta di ordinanza;

### **ORDINA**

- di procedere al sequestro cautelativo dell'allevamento bovino sito a Capaci in c/da Chianola cod. 020PA024 di cui è proprietario/detentore il sig. Toia Pietro sopra meglio generalizzato, individuando lo stesso quale custode degli animali posti sotto sequestro sanitario con le prescrizioni indicate nella nota prot. 3724 SV del 25/06/19 assunta al protocollo generale al n. 11998 in data 08/07/19, l'U.O. Veterinaria - Distretto di Carini dell'ASP di Palermo e con le prescrizioni riportate nella proposta di ordinanza redatta dal Funzionario responsabile Area V;
- all'U.O. Veterinaria/Distretto di Carini dell'ASP di Palermo ed al Comando di Polizia Municipale di Capaci di procedere all'esecuzione del presente provvedimento e della verifica dei conseguenti adempimenti da parte del titolare/custode degli animali.

### **DISPONE**

che copia della presente ordinanza sia notificata a:

- Toia Pietro nato Palermo il 23/12/1985 e residente a Capaci in Via Risorgimento n. 2, a mezzo messo notificatore;
- all'U.O. Veterinaria/Distretto di Carini dell'ASP di Palermo ed al Comando di Polizia Municipale di Capaci incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica dei conseguenti adempimenti da parte del titolare/custode degli animali;
- Alla Locale Stazione dei Carabinieri
- All'Albo Pretorio di questo Comune

### **AVVERTE**

- Responsabile del procedimento è il sig. Gaetano Vaccaro al quale si potrà rivolgere per comunicare e ottenere ogni utile informazione.
- La Polizia Municipale, le Forze dell'Ordine e l'U.O. Veterinaria/Distretto di Carini dell'ASP di Palermo competente per territorio sono incaricati della vigilanza e di ogni attività utile a garantire l'applicazione del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica.
- La Segreteria Generale dovrà procedere alla trasmissione della presente ordinanza al Comando di P.M. ed alla Locale Stazione dei Carabinieri ed all'Ufficio Messi ed Albo Pretorio.

**ILSINDACO**

Pietro Puccio



**IL SINDACO**  
(Pietro Puccio)

---

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Cristoforo Ricupati)

---

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

**N. Reg. pubbl.** \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

**Il Responsabile Albo Pretorio**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Cristoforo Ricupati)

---

---

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

**CHE** la presente Ordinanza è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Dal Municipio \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Cristoforo Ricupati)